



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3368** del **09/12/2015**

Oggetto: Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto. Gara n. 577. Presa d'atto della sentenza n. 9/2015 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. CUP C37B14000260006 C.I 286

Proponente:
Servizio Lavori pubblici

Unità Operativa proponente:
Edilizia Pubblica

Proposta di determinazione
n. 2015/594 del 09/12/2015

Firme:

- Servizio Lavori pubblici

- Servizio Gare, provveditorato e contratti



Il Dirigente

Vista la D.C.C. n.53 del 06/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati.

Vista inoltre la D.G.C. n. 154 del 17/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano Performance/ Piano esecutivo di gestione 2015-2017.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2934 del 17/11/2015 è stata approvata la documentazione di gara per l'appalto dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente del Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci - 1° lotto (Gara n. 577);
- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23/11/2015 ed ha, come data di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 23/12/2015;
- nel disciplinare di gara è previsto che il termine per la presentazione dei quesiti sulla procedura di gara è il giorno 14/12/2015 e quello per la pubblicazione delle risposte ai quesiti è il giorno 16/12/2015.

Dato atto che:

- nell'appalto in questione, essendo richiesta la qualificazione in diverse categorie a qualificazione obbligatoria, è possibile che si verifichi la necessità del c.d. "subappalto obbligatorio", cioè della fattispecie secondo la quale un concorrente non qualificato per una categoria scorporabile, si qualifichi anche per l'importo di tale categoria nella categoria prevalente, subappaltando obbligatoriamente le lavorazioni della categoria scorporabile;
- negli atti di gara approvati è stato previsto che il concorrente che si fosse trovato in tale condizione avrebbe dovuto osservare una serie di adempimenti fra i quali: indicare la ragione sociale del subappaltatore c.d. "necessario", far firmare l'istanza di ammissione alla gara, per accettazione, dallo stesso e dimostrare per tale subappaltatore il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- tale previsione è stata inserita negli atti di gara a seguito di una ricostruzione dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e soprattutto allo scopo di indirizzare i concorrenti verso un comportamento inattaccabile dal punto di vista dei vari orientamenti giurisprudenziali, pur se per giungere a tali conclusioni ci si è dovuti discostare dal contenuto del bando tipo dell'ANAC.

Preso atto che:

- mentre questa Stazione Appaltante redigeva ed approvava gli atti di gara, è intervenuta la sentenza n. 9/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), depositata in Segreteria il 2/11/2015, la quale, pur evidenziando una giurisprudenza maggioritaria nel senso conforme al disciplinare approvato, stabilisce il seguente principio di diritto:

"a) l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all'art. 107, comma 2, d.P.R. cit."

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuto pertanto che:

- essendo stata superata la contraddizione delle pronunce giurisprudenziali in merito alla necessità dell'indicazione del subappaltatore necessario in sede di offerta, ci si debba adeguare anche per la procedura di gara in corso al principio stabilito nella sentenza n. 9/2015 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria.

Considerato che:

- nel disciplinare di gara approvato è stata considerata come sanabile con il soccorso istruttorio ogni omissione connessa alla mancata indicazione del subappaltatore nel caso di ricorso al subappalto obbligatorio per la qualificazione.

- venendo meno la necessità dell'indicazione del subappaltatore, detto procedimento dovrà essere considerato non necessario.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato.

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Determina

1) Di prendere atto della sentenza n. 9/2015 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

2) Di stabilire pertanto che:

diversamente da come previsto al punto 9.1.1. del disciplinare di gara, per quelle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non è qualificato non è obbligatorio dichiarare gli estremi delle imprese subappaltatrici (dichiarazione punto 16.2 secondo periodo del disciplinare [punto 13 del modello 1]) e non è necessario che per esse sia prodotta la documentazione indicata nel disciplinare di gara;

in conseguenza al venir meno di tale obbligo, per ogni omissione rispetto alle previsioni del disciplinare di gara connessa a tale obbligo, (mancanza di firma per accettazione della domanda di partecipazione alla gara da parte del subappaltatore, mancata presentazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 16.2, 16.4, 16.5, 16.11 e 16.21 del disciplinare di gara da parte del subappaltatore), essendo la stessa irrilevante, non sarà necessario dar corso al soccorso istruttorio ed all'applicazione della relativa sanzione;

resta ferma come causa di esclusione la mancata indicazione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante (vedi punto 16.12 del disciplinare di gara, primo periodo) per la quale non si applica nemmeno il soccorso istruttorio (v. pag. 29 del disciplinare di gara);

3) Di stabilire che il contenuto della presente determinazione sia reso noto alle imprese interessate a partecipare alla gara mediante pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato entro il termine stabilito per la pubblicazione delle risposte ai quesiti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



4) Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006, è l'Arch. Luca Piantini, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici.